

REGOLAMENTO (CE) N. 2602/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio per quanto riguarda il pubblico intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2321/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1956/97⁽⁴⁾, ha definito in particolare i requisiti di ammissibilità dei prodotti acquistati all'intervento; che sono in vigore misure speciali per i bovini allevati nel Regno Unito di età superiore a trenta mesi; che tali misure prevedono la macellazione e la successiva distruzione delle carcasse di tali bovini; che di conseguenza non è possibile ammettere all'intervento pubblico gli animali castrati di oltre trenta mesi di età;

considerando che, in via eccezionale, il peso massimo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93 non era di applicazione; che è opportuno ripristinare progressivamente il limite di peso inizialmente previsto;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2456/93, sono ammesse all'intervento pubblico le carcasse di bovini della qualità 03 in Irlanda, ma non in Irlanda del Nord; che per evitare sviamenti di traffico che rischiano di perturbare il mercato delle carni bovine in questa parte della Comunità è necessario ammettere tale qualità all'intervento anche in Irlanda del Nord;

considerando che, stante il divieto dell'utilizzazione di ogni materiale specifico a rischio, è opportuno mantenere temporaneamente l'importo riveduto della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato, utilizzata per definire il prezzo massimo di acquisto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2456/93 è modificato come segue:

1) all'articolo 4, paragrafo 2, il testo della lettera g) è sostituito dal seguente:

•g) non provenienti, in caso di acquisto all'intervento nel Regno Unito, da capi allevati in tale Stato membro di età superiore a trenta mesi;»

2) All'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per le gare aperte nel corso del primo semestre 1998, il peso delle carcasse oggetto della disposizione che precede non supera i 350 kg.»

3) all'articolo 14, paragrafo 1 è aggiunto il seguente testo:

«Tuttavia, per le gare aperte nel corso del primo semestre del 1998:

a) l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato, di cui alla prima frase del primo comma, ammonta a 14 ECU/100 kg, peso carcassa;

b) l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato, di cui alla seconda frase del primo comma, ammonta a 7 ECU/100 kg, peso carcassa.»

4) nell'allegato III, la parte «United Kingdom, B. Northern Ireland» è sostituita da quella figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 322 del 25. 11. 1997, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 9. 10. 1997, pag. 34.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

UNITED KINGDOM

B. Northern Ireland

- Category C class U3
 - Category C class U4
 - Category C class R3
 - Category C class R4
 - Category C class O3.
-